

AGGIORNAMENTI: IPERAMMORTAMENTO E DISTRIBUTORI AUTOMATICI

⇒ **IPERAMMORTAMENTO: PREMessa**

Facendo seguito alla nostra circolare 1_2018 del 4.1.2018, alla luce della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 27/E 9.4.2018 e alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 177355/2018 del 23.5.2018 desideriamo riepilogare gli ultimi aggiornamenti in tema di Iperammortamento.

L'iperammortamento è stato introdotto con la Legge di Stabilità 2017 e consiste in una maggiorazione "fiscale" del 150% del costo di acquisizione relativo ad investimenti per l'acquisto di alcune particolari tipologie di beni rientranti nel cosiddetto piano industria 4.0 (beni compresi nell'allegato A della legge di bilancio 2017).

Relativamente alle farmacie, si può ragionevolmente ritenere che possano beneficiare di questa agevolazione gli investimenti per acquisti di magazzini automatizzati e/o distributori automatici.

Per il magazzino automatizzato, benché non sia stata fornita una risposta esplicita alla richiesta di chiarimenti avanzata da Federfarma, sembra ormai pacifico che anche le farmacie (e le imprese commerciali in generale) possano beneficiare dell'agevolazione relativamente ai "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica".

Allo stesso modo, la citata circolare del Ministero ha stabilito che anche i "distributori automatici di prodotti finiti [...] siano assimilabili, agli effetti della disciplina dell'iper ammortamento, ai magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica".

Chiaramente, sia nel caso di distributori, che nel caso di magazzini automatizzati, è necessario che l'installatore/fornitore sia in grado di dimostrare che questi beni posseggano i requisiti per beneficiare dell'iperammortamento. (si veda più avanti)

⇒ **INTERVALLO TEMPORALE PER USUFRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE**

La Legge di Stabilità 2018, prorogando questa agevolazione, ha previsto che si applichi agli investimenti effettuati entro il 31/12/2018 oppure entro il 31/12/2019, a condizione che entro il 31/12/2018 sia accettato il relativo ordine e vengano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il primo anno di imposta in cui è possibile beneficiare dell'agevolazione non dipende da quello di effettuazione dell'investimento ma è **legato al momento di entrata in funzione del bene acquistato e dal momento "dell'interconnessione"**.

⇒ **DIMOSTRARE L'INTERCONNESSIONE: PERIZIA GIURATA O AUTOCERTIFICAZIONE CON DATA CERTA**

Per poter beneficiare di questa agevolazione, oltre a rispettare le tempistiche sull'acquisto, sui pagamenti e sull'entrata in funzione, è necessario comprovare l'avvenuta interconnessione del bene in questione.

L'interconnessione, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, deve essere attestata dalla perizia tecnica giurata o dall'attestato di conformità oppure, se il valore unitario del bene è inferiore a 500.000 euro, dalla dichiarazione del legale rappresentante (nulla vieta di poter presentare ugualmente la perizia/attestazione).

Nel caso di autocertificazione del rappresentate legale consigliamo sempre di farsi assistere dal tecnico di fiducia per redigere una relazione dettagliata delle caratteristiche del bene, al fine di poter dimostrare il possesso dei requisiti per l'agevolazione anche negli anni a seguire.

Sia la perizia che l'eventuale autocertificazione dovranno risultare da un atto avente data certa: ad esempio, invio della perizia asseverata in plico raccomandato senza busta oppure invio della stessa tramite posta elettronica certificata (Pec).

L'assolvimento di questo ultimo adempimento è fondamentale per poter beneficiare dell'iperammortamento.

⇒ **ULTERIORI SPECIFICHE PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

Per soddisfare in particolare il requisito dell'interconnessione i distributori automatici in questione **devono essere in grado di scambiare informazioni in maniera bidirezionale: in ingresso** - ricevendo da remoto istruzioni/indicazioni quali, ad esempio, la modifica dei dati e dei parametri di configurazione della macchina e/o la variazione del listino prezzi dei prodotti - **e in uscita** - comunicando informazioni quali, ad esempio, stato componenti della macchina, contabilità, quantità prodotti o altre informazioni di natura logistica e diagnostica.

"Ciò precisato, occorre aggiungere che l'accesso al beneficio deve considerarsi subordinato in questo caso anche alla condizione che i suddetti distributori automatici soddisfino "gli standard di compliance fiscale (attuali e futuri)". Ad oggi le specifiche tecniche chiariscono che la predisposizione, il sigillo e la trasmissione telematica del file contenente i dati dei corrispettivi da inviare all'Agenzia delle entrate sono possibili anche per i distributori automatici che hanno un sistema master non ancora connesso in rete, ma comunque in grado di scambiare dati in entrata e in uscita mediante porte di comunicazione wireless (quali, ad esempio: IrDA, bluetooth, infrarossi)." (fonte circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 177355/2018 del 23.5.2018)

Il nostro studio consiglia comunque, vista la complessità della materia, di farsi assistere sin dall'inizio da tecnici specializzati e/o installatori di fiducia al fine di dotarsi tempestivamente della necessaria documentazione attestante il rispetto dei requisiti richiesti e dell'interconnessione.

Distinti Saluti